

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani sui rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) La Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta e la Slovenia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo. Il 4 e 7 luglio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione tre raccomandazioni comuni relative ai piani sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico, nel Mediterraneo sudorientale e nel Mediterraneo occidentale, rispettivamente <sup>(2)</sup>, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure delle raccomandazioni comuni che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
- (4) Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nonché per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio <sup>(3)</sup>. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che l'obbligo di sbarco si applichi alle specie che definiscono le attività di pesca al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (5) Le raccomandazioni comuni hanno proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco alla sogliola (*Solea solea*) nel Mare Adriatico e ai molluschi bivalvi cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) nel Mediterraneo occidentale, che presentano tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema.

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

<sup>(2)</sup> i) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozona geografiche 17 e 18) — Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello ADRIATICA (Croazia, Italia e Slovenia), ii) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo sudorientale (sottozona geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25) — Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello SUDESTMED (Cipro, Grecia, Italia e Malta), iii) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale (sottozona geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) — Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello PESCAMED (Francia, Italia e Spagna).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11).

